



Unione Regionale degli Ordini Forensi della Calabria

“Zaleuco Locrese”

LA DIFESA DEI DIRITTI E' UN DOVERE IRRINUNCIABILE

L'APPELLO DALLA CALABRIA CONTRO LA DERIVA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L'Unione Regionale dei Fori Calabresi esprime la più profonda preoccupazione per le recenti iniziative legislative, che, sotto la maschera dell'efficienza e del contenimento della spesa, attentano a uno dei pilastri del nostro ordinamento democratico: **il diritto dei non abbienti a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dal patrocinio a spese dello Stato.**

Il principio, sancito dall'articolo 24, terzo comma, della Costituzione, non è un privilegio di categoria né una concessione benevola, ma un presidio irrinunciabile di eguaglianza e giustizia, che assicura che la capacità economica non sia mai un discrimine nell'accesso alla Giustizia, rimuovendo quegli ostacoli che, di fatto, limiterebbero la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

In una regione come la Calabria, caratterizzata da note fragilità socio-economiche, l'indebolimento di questo istituto non rappresenta una mera modifica normativa, ma una concreta minaccia per migliaia di cittadini, destinati a vedere irrimediabilmente precluso l'esercizio dei propri diritti.

Il Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23, ha disposto, con l'articolo 29, l'abrogazione dell'articolo 142 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia (D.P.R. n. 115/2002, che prevedeva un regime speciale per i procedimenti di impugnazione dei decreti di espulsione di cittadini stranieri, ponendo l'onorario del difensore a carico dell'Erario, senza la preventiva e complessa verifica reddituale richiesta in via ordinaria.

Disposizione che non era affatto un'anomalia, ma una scelta di civiltà giuridica, dettata dalla consapevolezza delle oggettive e insormontabili difficoltà che incontra chi, appena giunto sul territorio nazionale, spesso privo di documenti, trattenuto in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio e senza alcuna possibilità di produrre certificazioni consolari, si trova a dover esercitare il proprio diritto di difesa in termini processuali perentori e brevissimi. La norma che si vuole abrogare, invero, mitigava quell'indirizzo giurisprudenziale, che ha più volte sottolineato come la certezza sull'identità e sulla condizione reddituale sia un presupposto per l'ammissione al beneficio.

La sua abrogazione non "riconduce il sistema a normalità", come si vorrebbe far credere, ma erige una barriera di fatto all'accesso alla giurisdizione. Si nega la tutela proprio nel momento in cui essa è più necessaria, lasciando che un provvedimento gravemente limitativo della libertà personale, come l'espulsione, possa sfuggire al vaglio giurisdizionale per un mero impedimento burocratico. Il che, non solo contraddice gravemente lo spirito della Costituzione, che impone di assicurare i mezzi per difendersi "davanti ad ogni giurisdizione", ma ignora gli orientamenti della Corte Costituzionale, che riconoscono la necessità di apprestare tutele specifiche per gli stranieri, informandoli del loro diritto alla difesa tecnica e al patrocinio a spese dello Stato.

Ancora più insidioso è il disegno che emerge dall'articolo 30-bis, introdotto in sede di conversione del medesimo decreto-legge. La norma, infatti, istituisce un compenso forfettario di circa 615,00 euro per il "rappresentante legale" che assista lo straniero nell'aderire a un programma di rimpatrio volontario assistito. Previsione giuridicamente e deontologicamente inaccettabile per tre ordini di motivi:

1. **Conflitto di interesse:** come si legge dalla norma, il compenso spettante all'avvocato è condizionato all'esito, ovvero alla partenza del migrante, con la conseguenza evidente che l'interesse economico del professionista viene a coincidere, invece che con l'interesse del proprio assistito, con l'obiettivo politico dell'Amministrazione. Infatti, l'avvocato, il cui dovere primario è valutare se sussistano i presupposti per una protezione internazionale o per un'impugnazione del diniego o per far valere i divieti di espulsione previsti dalla legge (ad esempio, il rischio di persecuzione o tortura ex art. 19 D.Lgs. 286/1998), si troverebbe economicamente incentivato (seppure per pochi spiccioli) a consigliare la via della rinuncia alla tutela giurisdizionale. Con buona pace dell'inviolabilità del diritto alla difesa, ridotto a una merce di scambio.
2. **Svilimento della Professione Forense:** il "compenso" è sganciato da qualsiasi parametro professionale e parametrato a una voce di welfare destinata al migrante. La norma, dunque, si

incarica di degradare la prestazione intellettuale dell'avvocato a una mera attività di segretariato, retribuita "a cottimo". E, forse, anche il lessico utilizzato non è casuale, atteso che il Professionista Avvocato è degradato a "rappresentante legale", definizione, peraltro, fortemente ambigua, che consentirebbe tale attività a figure non qualificate, con evidenti rischi per la qualità dell'assistenza e per la tutela dei diritti fondamentali della persona.

3. **Violazione dei principi costituzionali:** da ultimo – e non certamente in ordine di importanza - la norma sovverte il ruolo che la Costituzione assegna alla difesa, dimenticando che l'Avvocato non è un funzionario dello Stato, ma un garante dei diritti del cittadino, anche *contro* lo Stato, quando necessario. Retribuire un difensore per convincere il proprio assistito a non difendersi significa snaturare la funzione stessa della difesa e svuotare di significato l'articolo 24 della Carta fondamentale.

L'Avvocatura calabrese, che quotidianamente si confronta con le difficoltà di un tessuto sociale in cui il patrocinio a spese dello Stato è, spesso, l'unica via per ottenere giustizia, non può rimanere in silenzio. Per queste ragioni, l'Unione Regionale dei Fori Calabresi

- **DENUNCIA** con forza un'operazione legislativa che, limitando selettivamente l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e creando perversi incentivi economici, mira a comprimere il diritto di difesa delle persone più vulnerabili.
- **RIBADISCE** che la difesa tecnica non è un costo da tagliare, ma un investimento per la tenuta dello Stato di diritto.
- **RIVOLGE UN APPELLO** al Parlamento affinché, in sede di conversione del decreto-legge, respinga queste norme incostituzionali e lesive della dignità della professione forense.

E rammenta che l'Avvocatura italiana ha giurato fedeltà alla Costituzione, non a un'agenda di governo! Ragion per cui, continuerà a difendere i diritti di tutti, italiani e stranieri, ricchi e poveri, non perché si arricchisca, ma perché è suo preciso dovere!

Il giorno in cui un avvocato venisse pagato per far rinunciare a un diritto, la Repubblica avrebbe tradito la promessa scritta nell'articolo 24 della Carta Costituzionale.

Il Presidente dell'Unione

F.to Avv. Rosario Maria Infantino